



UFFICIO CENTRALE DEGLI ODONTOIATRI
FNOMCeO

*Al Presidente
della Commissione per gli iscritti
all'Albo degli Odontoiatri*

*Dr. Giuseppe De Marco Poludas
Resp. Istrut.: Sig.ra Irma Lisai*

**AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER GLI ISCRITTI AGLI ALBI DEGLI
ODONTOIATRI**

E-MAIL ORDINE

E-MAIL PERSONALI

OGGETTO : Istituzioni su Radiografici

Cari Colleghi,

molti di Voi mi hanno fatto pervenire richieste di “dettagli tecnici” in riferimento alla comunicazione inviata ieri 10/12/2013 con nostro protocollo 2013/10420 riguardante la lettera di diffida trasmessa da una Associazione per la difesa professione radiologica che peraltro non sottoscrive la diffida stessa.

Non ho ritenuto opportuno che la CAO intervenisse su problemi tecnici ma ho fatto presente la pericolosità di tali comportamenti per la salute pubblica.

È, nel frattempo, pervenuta presso gli Uffici federativi una lettera di risposta dell'ANDI nei confronti degli estensori della diffida. A mio avviso la risposta è molto esaustiva e d'accordo con il Presidente Prada Vi invio la lettera per le Vostre valutazioni e Vi prego di farne l'utilizzo che riterrete più opportuno.

In attesa di incontrarci e sviluppare in modo più approfondito la questione in occasione del nostro incontro Vi allego come contributo la lettera stessa e colgo l'occasione per salutarVi cordialmente.

All. n. 1


(Giuseppe Renzo)




Associazione Nazionale Dentisti Italiani

Società Italiana di Stomatologia - Odontoiatria e Protesi Dentaria

Associata a:



Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

Presidente
Dott. Gianfranco Prada
Vice Presidente Vicario
Dott. Mauro Rocchetti
Vice Presidente
Dott. Massimo Gaggero
Vice Presidente
Dott. Aldo Nobili
Vice Presidente
Dott. Stefano Mirengi
Segretario Nazionale
Dott. Nicola Esposito
Segretario Sindacale
Dott. Alberto Libero
Segretario Culturale
Dott. Carlo Ghirlanda
Tesoriere
Dott. Gerardo Ghetti

A.N.D.I.

Lungotevere R. Sanzio, 9
00153 Roma
Tel. 06.5833.1008
Fax 06.5830.1633
info@andinazionale.it
www.andi.it
C.F.: 96238930588

Via Ripamonti, 44
20141 Milano
Tel. 02 30461050
Fax 02 30461006

Prot. 732.13.P/mb

Roma, 10 dicembre 2013

AL MINISTERO DELLA SALUTE
ALLE REGIONI
ALLE PROCURE DELLA REPUBBLICA
AL COMANDO GENERALE DEI CARABINIERI
AL PRESIDENTE A.D.P.R.
AL PRESIDENTE S.I.R.M.
ALLE A.U.S.L.
ALLA REDAZIONE DI REPORT
ALLA REDAZIONE DI STRISCIA LA NOTIZIA

Loro Sedi

A.N.D.I. – Associazione Nazionale dentisti italiani – contesta in radice lo scritto recentemente trasmesso della fantomatica Associazione Difesa Professione Radiologica (ADPR) che rivendica – contra legem - l'uso di apparecchi radiografici ad esclusiva competenza dei medici radiologi.

La premessa principale sta nella previsione normativa che consente all'odontoiatra e al medico dentista l'uso complementare per fini diagnostici dell'apparecchio radiografico.

L'art. 2, comma 1, lett. b del D. Lgs. n. 187/2000 dispone, infatti, che l'odontoiatra può svolgere attività diagnostica complementare alle proprie prestazioni.

L'odontoiatra è, pertanto, definito dal combinato disposto degli articoli 2, comma 2, lett. f. e 7 comma 4 "**specialista in radiologia per l'attività complementare**".

L'odontoiatra può detenere apparecchi radiografici perché ciò rientra nell'esercizio delle prestazioni complementari della propria professione.

Il Ministero della Salute nel proprio comunicato del 29/05/2010 n. 46013 avente ad oggetto "Raccomandazioni per l'impiego corretto di alcune apparecchiature radiografiche TC volumetriche *Cone beam*", la cui esposizione radiografica è superiore a quella di un'ortopantomica, prevede che tali macchinari sono funzionali e complementari all'esercizio della prestazione odontoiatrica.

Il provvedimento ministeriale non prescrive per l'uso di tali macchinari alcuna autorizzazione, ma l'ausilio dell'esperto qualificato e dell'esperto di fisica medica, figure in tal senso incaricate dagli studi odontoiatrici.


La legislazione statale e quelle regionali inoltre non prevedono alcun obbligo di chiedere una specifica autorizzazione per il possesso dell'apparecchiatura radiografica complementare all'esercizio della professione odontoiatrica.



Associazione Nazionale Dentisti Italiani

Società Italiana di Stomatologia - Odontoiatria e Protesi Dentaria

Associata a:



Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

Presidente
Dott. Gianfranco Prada

Vice Presidente Vicario
Dott. Mauro Rocchetti

Vice Presidente
Dott. Massimo Gaggero

Vice Presidente
Dott. Aldo Nobili

Vice Presidente
Dott. Stefano Mirenghi

Segretario Nazionale
Dott. Nicola Esposito

Segretario Sindacale
Dott. Alberto Libero

Segretario Culturale
Dott. Carlo Ghirlanda

Tesoriere
Dott. Gerardo Ghetti

A.N.D.I.

Lungotevere R. Sanzio, 9
00153 Roma
Tel. 06.5833.1008
Fax 06.5830.1633
info@andinazionale.it
www.andi.it
C.F.: 96238930588

Via Ripamonti, 44
20141 Milano
Tel. 02 30461050
Fax 02 30461006

La posizione di ADPR è pertanto abnorme e calunniosa.

Dalla normativa di riferimento, invero, si ricava che l'odontoiatra per uso diagnostico complementare alla propria prestazione può effettuare esami radiodiagnostici: ciò sicuramente non soltanto per la semplice endorale, giusta anche comunicato sopra richiamato del Ministero della Salute.

Complementarietà significa maggiore tutela della salute del paziente perché l'indagine radiografica (qualsiasi tipo) eseguita legittimamente e direttamente in studio con apparecchiature dirette da odontoiatri, consente di ottenere la diagnosi "accurata", termine tecnico (accuratezza diagnostica) che indica quanto un percorso diagnostico sia in grado di definire, con parametro di verità più vicino al 100%, la realtà di uno stato patologico.

Del resto, ogni odontoiatra che intenda dotarsi di un macchinario radiologico applica - come per legge - le specifiche prescrizioni previste dalla normativa di settore, di cui dà atto nella valutazione del rischio, tenendo in conto i seguenti parametri:

- ✓ la prevenzione dei danni alla salute derivanti dall'assunzione di dosi superiori a quelle previste;
- ✓ adozione di idonei rimedi, per la tutela dei lavoratori esposti al rischio da sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti;
- ✓ "garanzia di qualità" della prestazione diagnostica;
- ✓ dosimetria ammissibile per un dato trattamento.

In quanto responsabile - come per legge - dell'impianto radiologico il medico dentista e l'odontoiatra:

- ✓ applica i principi di giustificazione di carattere generale;
- ✓ adotta i protocolli di riferimento per ogni attrezzatura;
- ✓ adotta i programmi di garanzia della qualità;
- ✓ fa eseguire prove di accettazione e prove periodiche sulle attrezzature;
- ✓ provvede a che siano intrapresi i controlli di qualità;
- ✓ provvede a che gli esami siano registrati singolarmente.

Rispetta, per intenderci, il **principio di giustificazione** ed il **principio di ottimizzazione**: principi che com'è noto presuppongono che le esposizioni mediche siano giustificate e minimizzate, compatibilmente con gli obiettivi diagnostici e/o terapeuti perseguiti, tenuto conto dei danni che le radiazioni possono produrre. Ciò avviene con il costante e sistematico **controllo delle attrezzature e delle qualità delle loro prestazioni**, secondo il **programma di garanzia della qualità** individuato all'art 2, comma 1, lett. m) del D. Lgs. n. 187/2000 per il quale le "operazioni programmate e sistematiche intese ad accertare con adeguata affidabilità che un impianto, un sistema, un componente o un procedimento funzionerà in maniera soddisfacente conformemente agli standard prestabiliti".


Noto essendo che il **controllo di qualità** è un aspetto dell'intero **programma di garanzia della qualità** e concerne esclusivamente le operazioni squisitamente tecniche, volte a mantenere o a migliorare la qualità della macchina, riguardando il monitoraggio, la



Associazione Nazionale Dentisti Italiani

Società Italiana di Stomatologia - Odontoiatria e Protesi Dentaria

Associata a:



UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

Presidente

Dott. Gianfranco Prada

Vice Presidente Vicario

Dott. Mauro Rocchetti

Vice Presidente

Dott. Massimo Gaggero

Vice Presidente

Dott. Aldo Nobili

Vice Presidente

Dott. Stefano Mirengi

Segretario Nazionale

Dott. Nicola Esposito

Segretario Sindacale

Dott. Alberto Libero

Segretario Culturale

Dott. Carlo Ghirlanda

Tesoriere

Dott. Gerardo Ghetti

A.N.D.I.

Lungotevere R. Sanzio, 9

00153 Roma

Tel. 06.5833.1008

Fax 06.5830.1633

info@andinazionale.it

www.andi.it

C.F.: 96238930588

Via Ripamonti, 44

20141 Milano

Tel. 02 30461050

Fax 02 30461006

valutazione e il mantenimento ai livelli richiesti di tutte le caratteristiche operative delle attrezzature che possono essere definite, misurate e controllate.

Il medico dentista e l'odontoiatra non necessita di un medico specialista in radiologia, essendo adeguato invece il controllo affidato alle competenze specifiche dell'esperto qualificato o dall'esperto di fisica medico laureato.

Il **programma di garanzia della qualità** è esercitato direttamente dal medico dentista e dall'odontoiatra che sono i responsabili dell'impianto radiologico: i medesimi si avvalgono per la valutazione della dose da somministrare ai pazienti dell'esperto qualificato o dell'esperto in fisica medica in ordine alle prove di accettazione e delle prove di funzionamento (prove di stato e di verifica) previste nell'ambito del programma di garanzia della qualità.

Inoltre il medico dentista e l'odontoiatra per l'uso dell'apparecchio radiologico pagano un apposito premio Inail per ogni apparecchio posseduto.

§ § § § §

ANDI, pertanto, nel riservarsi di agire nelle competenti sedi giudiziarie a tutela della categoria e dei suoi oltre 23.000 odontoiatri iscritti, precisa quanto segue:

- 1) Il medico odontoiatra per acquistare un macchinario radiologico non necessita della consulenza di un medico specialista in radiodiagnostica;
- 2) Il medico odontoiatra, a seguito delle valutazioni tecniche eseguite adegua preventivamente se necessario i propri locali a seconda dell'apparecchio radiologico da acquistare;
- 3) Nessuna normativa generale o di settore impone una specifica autorizzazione della P.A. per l'installazione di un apparecchio radiodiagnostico in studi odontoiatrici, ovvero per la sua sostituzione;
- 4) La consulenza dell'esperto qualificato e dell'esperto di fisica medico laureato è già garanzia di controllo della qualità dei macchinari per cui non è necessario per l'odontoiatra assumere un medico specialista in radiologia che esegua per ogni paziente i relativi esami diagnostici;
- 5) Il medico odontoiatra esegue soltanto esami diagnostici complementari alla propria prestazione sanitaria, in linea con i principi di **giustificazione** e di **ottimizzazione**;
- 6) Il medico odontoiatra valuta anche ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/08 lo specifico rischio della prestazione complementare.

§ § § § §

ANDI risponde ad ADPR quanto segue:

- ✓ gli studi odontoiatrici possono avere in uso un apparecchio a "dosi di radiazione relativamente alta" in relazione alla dosimetria adeguata e funzionale all'esame diagnostico complementare; ricordo che quando scriviamo di "*dose di radiazioni relativamente alta*" ci riferiamo nella maggior parte degli esami complessi, ad una dose assorbita dal paziente con una TC cone beam corrispondente a 6 mesi di esposizione solare a livello del mare oppure ad un giorno in cima all'Everest; normalmente con una TC cone beam la dose localmente assorbita è sicuramente inferiore a 1 milli-Sv, la metà di quanto avviene con le TAC che interessano altri



Associazione Nazionale Dentisti Italiani

Società Italiana di Stomatologia - Odontoiatria e Protesi Dentaria

Associata a:

CONF
PROFESSIONI

fdi

ERO
European Regional Organisation
of the Federation Dentaire Internationale

COUNCIL OF
EUROPEAN DENTISTS

SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO
ITALCERT
UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

Presidente

Dott. Gianfranco Prada

Vice Presidente Vicario

Dott. Mauro Rocchetti

Vice Presidente

Dott. Massimo Gaggero

Vice Presidente

Dott. Aldo Nobili

Vice Presidente

Dott. Stefano Mirengi

Segretario Nazionale

Dott. Nicola Esposito

Segretario Sindacale

Dott. Alberto Libero

Segretario Culturale

Dott. Carlo Ghirlanda

Tesoriere

Dott. Gerardo Ghetti

A.N.D.I.

Lungotevere R. Sanzio, 9
00153 Roma
Tel. 06.5833.1008
Fax 06.5830.1633
info@andinazionale.it
www.andi.it
C.F.: 96238930588

Via Ripamonti, 44
20141 Milano
Tel. 02 30461050
Fax 02 30461006

- distretti corporei;
- ✓ la valutazione di rischio accettabile (metodo deterministico) ci porta a ritenere la presenza di pericolo ma non di rischio, gli effetti probabilistici (rischi stocastici) neppure sono valutabili perché finora uguali a zero.
 - ✓ gli studi odontoiatrici possono avere in uso un apparecchio a dosi di radiazione relativamente alta senza necessità di specifica autorizzazione;
 - ✓ gli studi odontoiatrici, ove dotati, dichiarano il possesso di apparecchiature CBCT o ortopantomografiche;
 - ✓ gli studi odontoiatrici non necessitano della nomina di un medico specialista in radiodiagnostica;
 - ✓ "gli studi odontoiatrici adottano per ogni esame radiografico, in relazione ad ogni singolo paziente, i principi di giustificazione e di ottimizzazione"
 - ✓ gli studi odontoiatrici pagano lo specifico premio assicurativo INAIL per l'uso di apparecchi radiografici;
 - ✓ l'esperto qualificato e l'esperto in fisica medica evidenziano le caratteristiche di ogni apparecchio radiografico, identificando e descrivendo i protocolli specifici.

ANDI puntualizza, infine, che il D. Lgs. n. 187/2000 non attribuisce in via esclusiva l'uso del radiografico al medico specialista in radiologia: anzi espressamente prevede che l'odontoiatra e il medico dentista sono abilitati al relativo per le prestazioni complementari alla propria professione.

Ne consegue che nessuna fattispecie di reato ex art. 348 c.p. è configurabile in materia, atteso che, secondo la giurisprudenza, nella fattispecie il medico odontoiatra, essendo iscritto al relativo Albo professionale, è abilitato all'uso complementare del macchinario radiografico dalla legge, che non attribuisce in via esclusiva tale competenza professionale al medico specializzato in radiologia.

Distinti saluti.

Il Presidente

Dott. Gianfranco Prada